




tax news

 UHY Italy provides a wide variety of services, ranging from corporate and organizational consulting, to corporate assistance, as well as tax and consulting assistance, audit, payroll and outsourced services.

UHY Advisor Srl, UHY Associati Stprl, UHY Audinet Srl, FiderConsult Srl, are all members of UHY Italy.

Our partners are certified professionals with years of experience in public practice and with leading international firms.

Via Birmania 81
00144 Roma
Tel. +39 06 591.74.69
Fax +39 06 591.35.82

Via Bernardino Telesio 2
20145 Milano
Tel. +39 02 480.12.534
Fax +39 02 481.81.43

Viale Giuseppe Mazzini 10
50132 Firenze
Tel. +39 055 234.79.02
Fax +39 055 234.79.09

www.uhyitaly.com
info@uhyitaly.com

A member of  International, a network of independent accounting and consulting firms.

We have taken the greatest care in preparing the information contained herein, considering the need to make it as concise and timely as possible. However if you intend to use the information in making business decisions or in applying the relevant legal regulations, you are welcome to contact us for a more thorough examination of any specific matters.

Oggetto: Gli effetti della Brexit per gli operatori economici britannici e i loro clienti comunitari

Dal 1° gennaio 2021 decorrono gli effetti dell'uscita dal Regno Unito dall'Unione Europea, fatto che ha precise conseguenze fiscali per gli operatori economici. Con la presente Taxnews iniziamo l'illustrazione delle novità in materia, partendo dagli effetti della Brexit sulle cessioni di beni effettuate da fornitori britannici. Divenendo i fornitori UK soggetti extra-UE, tali forniture non saranno più operazioni intracomunitaria e, quindi, ad esse non si applicherà più il regime del reverse charge con obbligo da parte del cliente di presentazione degli elenchi Intrastat, ma tali operazioni saranno considerate da parte dei clienti UE importazioni di beni. Analogamente, la fornitura di beni da un soggetto comunitario a un cliente del Regno Unito sarà trattata come un'esportazione dalla UE e non come una cessione intracomunitaria.

1. Conseguenze della Brexit sui soggetti UK identificati diretti ai fini IVA in Italia e in genere per i fornitori britannici

Gli operatori economici britannici non residenti in Italia, ma già identificati direttamente ai fini IVA in Italia dovranno prima **chiudere** la loro vecchia partita IVA italiana e, successivamente, nominare un **rappresentante fiscale IVA in Italia** con attribuzione della relativa nuova partita IVA.

Con la nomina del rappresentante fiscale in Italia o in un qualsiasi altro Paese europeo, i fornitori britannici che vendono a soggetti Europei, consentiranno ai loro clienti di non effettuare delle importazioni dal Regno Unito, come avverrebbe in mancanza della nomina del rappresentante fiscale.

La procedura consigliata è la seguente: gli operatori economici britannici che vendono beni ai clienti europei devono decidere in quale Paese UE sdoganare i beni immettendoli in libera pratica. Se, ad esempio, scelgono l'Italia, devono quindi nominare un rappresentante fiscale in Italia, che importerà tali beni in Italia dal Regno Unito.

L'introduzione di beni nel territorio dell'UE (l'Italia nell'esempio), con la relativa immissione in libera pratica, da parte del rappresentante fiscale in Italia del soggetto britannico, può avvenire senza pagamento dell'IVA all'importazione, a condizione che i beni sono destinati a proseguire verso altro stato membro dell'UE nel quale sarà assolto il tributo. Ai fini della sospensione dell'IVA all'importazione, in base alla legge italiana, l'importatore in Italia (il rappresentante fiscale in Italia dell'operatore UK), dovrà fornire il numero di identificazione IVA in un altro stato membro dell'UE del proprio cliente.

A questo punto il rappresentante fiscale potrà effettuare cessioni intracomunitarie di beni, non imponibili, verso i propri clienti degli altri stati UE, i quali al verificarsi di specifiche condizioni riceveranno la fattura emessa dal rappresentante fiscale senza IVA, e applicheranno l'IVA tramite il meccanismo del reverse charge.

Se i beni non sono destinati ad andare in un altro stato comunitario, ma restano in Italia, il rappresentante fiscale del soggetto britannico che importa i beni in Italia dovrà versare l'IVA presso la dogana italiana (salvo deposito IVA o plafond).

2. Disposizioni transitorie

Per le operazioni a cavallo d'anno sono previste delle regole transitorie. In particolare, l'art. 47 dell'accordo di Recesso tra il Regno Unito e l'Unione Europea prevede che le merci in viaggio dal territorio del Regno Unito a quello dell'Unione o viceversa, se l'inizio della spedizione ha avuto inizio prima del 31 dicembre 2020, si considerano immesse in libera pratica e dunque sono merci comunitarie.

In tal caso, all'arrivo delle merci in dogana, tuttavia, è necessario poter dimostrare la data di inizio del trasporto, e l'attraversamento della frontiera. Tale data, di solito coincide con la consegna delle merci al vettore per il trasporto oppure alla presa in consegna delle stesse da parte di uno spedizioniere.

Anche i beni immessi in consumo già al 31 dicembre 2020 possono circolare liberamente tra Regno Unito e Unione Europea. L'art. 51 dell'Accordo di recesso dall'Unione Europea prevede che, ai fini IVA, le operazioni a cavallo del periodo di transizione mantengono la originaria qualificazione. Le regole intracomunitarie continueranno ad applicarsi per cinque anni con riferimento alle transazioni avvenute prima della fine del periodo di transizione (che termina il 31 dicembre 2020).

3. Fatturazione dei servizi

I servizi resi a operatori economici britannici continueranno ad essere fatturato ai sensi dall'art. 7-ter del D.P.R. n. 633/1972. Si segnala, tuttavia, che la relativa fattura dovrà contenere la dicitura "operazione non soggetta" (e non più "inversione contabile"), ai sensi

dell'art. 21, comma 6-bis, lettera b del D.P.R. n. 633/1972.

Mentre, per i servizi ricevuti da soggetti britannici, non si dovrà più integrare la fattura in reverse charge, ma il cliente italiano dovrà emettere un'autofattura (cui si applicherà il reverse charge).

Lo Studio è a disposizione dei Clienti per ogni chiarimento e assistenza per le singole specifiche situazioni/transazioni.



Visitate il nostro sito web:
<http://www.uhyitaly.com>.

Per ulteriori informazioni:
info@uhyitaly.com